



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

RAFFAELE GAETANO FRASCA

Primo Presidente f.f.

MASSIMO FERRO

Presidente di Sezione

ENZO VINCENTI

Presidente di Sezione

CARLA PONTERIO

Rel. Consigliera

GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI

Consigliere

GIUSEPPE TEDESCO

Consigliere

MASSIMO FALABELLA

Consigliere

MAURO CRISCUOLO

Consigliere

LUCIO LUCIOTTI

Consigliere

Oggetto

Ricorso per motivi
di giurisdizione

Ud. 12/05/2026 C.C.
Cron.

R.G. n. 10763/2025

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. r.g. 10763-2025 proposto da:

██████████ elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ██████████ presso
lo studio dell'avvocato ██████████ ██████████, che lo rappresenta e
difende unitamente agli avvocati ██████████ ██████████ ██████████ e ██████████
██████████

- *ricorrente* -

contro

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO
PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
██████████

- *controricorrente* -

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, PROCURATORE
REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI
DEL LAZIO;



avverso la sentenza n. 275/2024 della CORTE DEI CONTI - II SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO - ROMA, depositata il 13/11/2024.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/05/2026 dal Consigliere CARLA PONTERIO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale STEFANO VISONA', il quale chiede che la Corte rigetti il ricorso.

Fatti di causa

1. Con atto di citazione e contestuale istanza di sequestro conservativo depositati il 10.11.2021, la Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale per il Lazio ha convenuto in giudizio [REDACTED] dirigente di prima fascia del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (M.I.T.), per sentirlo condannare al pagamento, in favore del Ministero, della somma complessiva di euro 539.827,35, per avere svolto, nel periodo in cui era collocato fuori ruolo (2009 – 2014) a seguito della nomina quale Commissario straordinario per la realizzazione dell'opera "[REDACTED]" incarichi extra-istituzionali, in assenza di autorizzazione e senza riversare i relativi compensi nelle casse dell'Amministrazione di appartenenza, in contrasto con quanto disposto dall'art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001.

Il sig. [REDACTED] costituendosi in giudizio, ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice contabile per essere stato solo formalmente in posizione di "fuori ruolo", ma di fatto in "aspettativa senza assegni", ai sensi dell'art. 23-bis del d.lgs. 165 del 2001, condizione che gli consentiva di svolgere ulteriori incarichi professionali per l'inoperatività del divieto posto dal citato art. 53, comma 7.

Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile si è costituito in giudizio con atto di intervento *ad adiuvandum*, condividendo la prospettazione accusatoria.

Per tali condotte illecite, ritenute incompatibili con lo *status* di dipendente pubblico, il [REDACTED] era stato sottoposto a procedimento disciplinare all'esito del



quale gli era stato intimato, in data 8 luglio 2020, il licenziamento senza preavviso (ai sensi dell'art. 9, comma 10, del c.c.n.l. 2006-2009 area Dirigenti, ora art. 36, comma 10, c.c.n.l. 21016-2019); tale provvedimento è stato poi annullato dal Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro.

2. La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, con sentenza n. 154/2023, ha respinto l'eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione; ha accolto in parte il ricorso ed ha condannato il sig. [REDACTED] al risarcimento, in favore del Ministero, del danno patrimoniale quantificato nella minor somma di euro 420.388,89 (*rectius*: euro 344.886,42, a seguito di correzione di errore materiale, come da ricorso p. 5), avendo escluso la posta di danno costituita dai compensi legati all'incarico di collaudo conferito dalla [REDACTED] s.p.a.

3. La Corte dei conti, seconda sezione giurisdizionale centrale d'appello, con sentenza n. 275/2024 resa pubblica mediante deposito in segreteria il 13.11.2024, ha respinto l'impugnazione del sig. [REDACTED] quanto al denunciato difetto di giurisdizione e, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato l'ammontare del danno in euro 116.678,33 (avendo escluso i compensi connessi agli incarichi di c.t.u. nell'ambito di procedimenti arbitrali, non necessitanti di autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza).

3.1. Nel ritenere sussistente la propria giurisdizione, la sezione d'appello della Corte dei conti, in conformità al primo giudice, ha evidenziato che l'ing. [REDACTED] è stato nominato Commissario Straordinario del Governo per la velocizzazione della procedura relativa al "[REDACTED]" con formale collocamento in posizione di "fuori ruolo", secondo quanto espressamente previsto dall'art. 20, comma 5, del decreto legge n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009; che i commissari, quali "delegati" dal Ministero, sono titolari di poteri straordinari per la realizzazione delle opere pubbliche dichiarate strategiche; che l'art. 20 cit. disciplina nel dettaglio le modalità di collocamento "fuori ruolo" dei commissari, il procedimento di "rientro in ruolo" e la relativa "spesa"; che i criteri per la corresponsione del compenso sono stabiliti con decreti del Presidente del Consiglio e la spesa trova copertura integrale nelle risorse assegnate per la realizzazione dell'intervento; che la materiale erogazione del



compenso per il tramite del soggetto attuatore dell'intervento, nella specie () spa, non ha "determina(to) in alcun modo un transito – in mobilità ovvero in aspettativa – dell'ing. alle dipendenze della predetta società, neppure in via temporanea" (sentenza, p. 45).

3.2. La decisione impugnata ha respinto, in quanto "del tutto avulsa dal quadro normativo", la tesi secondo cui l'ing. avrebbe agito, nel suo ruolo commissariale, in qualità di dipendente di un soggetto privato come spa, collocato in una posizione di "aspettativa senza assegni", ai sensi dell'art. 23-bis d.lgs. n. 165 del 2001, rilevando, al contrario, il «mantenimento in essere, durante tutta la vigenza dell'incarico commissariale, del rapporto organico con l'Amministrazione di appartenenza» (p. 45), essendo venuto meno unicamente, come emerge dal d.m. 1039 del 2.12.2009, l'accordo contrattuale accessorio di conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale, di cui all'art. 19, d.lgs. n. 165 del 2001, che, per espressa previsione del c.c.n.l. dirigenti di comparto all'epoca vigente (art. 20 c.c.n.l. 21.4.2006), accede al contratto individuale di ruolo dirigenziale. In quanto collocato in posizione di fuori ruolo istituzionale, l'ing. aveva tutti gli obblighi propri dei dipendenti pubblici ed era soggetto al regime delle incompatibilità di cui all'art. 53, d.lgs. 165 del 2001 e all'art. 60 d.P.R. 10.1.1957 n. 3.

4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso con un unico motivo ribadendo il difetto di giurisdizione della Corte dei conti. La Procura Generale presso la Corte dei conti ha resistito con controricorso.

Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. È stata depositata memoria nell'interesse del ricorrente.

Ragioni della decisione

1. Con il ricorso deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 1 e 362 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli articoli: 111, comma 8, e 103 Cost., 37 c.p.c., 23 e 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, 20 del d.l. n. 185 del 2008; 58 e 59 del d.P.R. n. 3 del 1957, 24 del d.lgs. 165 del 2001 e del c.c.n.l. di riferimento.



Il ricorrente assume che nel momento in cui ha svolto gli incarichi contestati non era dipendente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti poiché tale rapporto si era momentaneamente interrotto ed era stato sostituito da un diverso rapporto di lavoro, a tempo determinato, con █████ spa, soggetto di natura privatistica; che, mancando il presupposto costituito dalla vigenza di un rapporto di pubblico impiego o di servizio, non poteva configurarsi la violazione dell'art. 53, d.lgs. 165 del 2001 e quindi l'esistenza di un danno erariale idoneo a radicare la giurisdizione contabile.

Il ricorrente attribuisce alla sentenza impugnata di avere «equivocato... alcuni elementi salienti dell'istituto del fuori ruolo» (ricorso, p. 9). In particolare, sostiene che l'art. 20, comma 9, del d.l. 185 del 2008, letto in relazione agli artt. 57-59 del d.P.R. 3/1957 (in forza dei quali al pubblico dipendente, in posizione di comando o di fuori ruolo, è comunque assicurato il trattamento stipendiale spettante), abbia introdotto, per il pubblico dipendente collocato fuori ruolo, un "compenso aggiuntivo" rispetto al trattamento economico contrattualmente già in godimento; che ciò si desume dal fatto che «la relativa spesa viene posta a carico delle risorse assegnate per la realizzazione dell'intervento, diversamente da quanto accade nel caso delle retribuzioni dei pubblici dipendenti che, infatti, gravano su diversi ed appositi capitoli di spesa che la legge di bilancio assegna annualmente alle varie amministrazioni dello Stato e, tra queste, il MIT» (ricorso, p. 11). Ulteriori conferme della coesistenza tra trattamento stipendiale già in godimento e il compenso previsto per l'incarico svolto in fuori ruolo deriverebbero, secondo la prospettazione del ricorrente, dall'art. 53, comma 6, d.lgs. 165/2001 che, nel regolare il cumulo di impieghi e incarichi, esclude, alla lett. e), i compensi derivanti «da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo»; e dal comma 9 dell'art. 20 cit. che nega la corresponsione del compenso «qualora non siano rispettati i termini per l'esecuzione dell'intervento», così valorizzando il nesso fra il "compenso commissariale" e la relativa obbligazione di risultato, avente natura del tutto diversa rispetto al trattamento stipendiale, caratterizzato, viceversa, dagli



aspetti propri della determinatezza, obbligatorietà, continuità, sufficienza e corrispettività (ricorso, p. 12).

Poste tali premesse, il ricorrente censura la sentenza d'appello per avere violato o erroneamente applicato l'art. 20, comma 9 cit., attribuendo al compenso ivi previsto «(anche) la funzione di retribuzione contrattualmente definita e già in godimento» (ricorso, p. 14), senza in alcun modo cogliere la differenza esistente tra le due forme di erogazione economica (ricorso, p. 24-25) e con la «inverosimile conseguenza per cui l'importo di detto compenso, riferito unicamente alla complessità dell'opera (art. D.P.C.M. 8.11.2013 doc. 14) ed assolutamente svincolato dalla posizione gerarchica del Commissario, dipendente pubblico, in totale contrasto con le previsioni del C.C.N.L., andrebbe a remunerare, indistintamente ed in eguale misura, tanto il funzionario, quanto il dirigente di seconda fascia, come pure il dirigente di prima fascia, nonché i liberi professionisti nominati Commissari ...» (ricorso, p. 14). Addebita alla sentenza impugnata di non aver considerato la decisione della Direzione generale del personale del M.I.T. (assunta la nota n. 12883 del 6.3.2012) con cui è stata respinta la sua richiesta di erogazione delle competenze stipendiali ed affermata la natura parasubordinata del rapporto di lavoro quale Commissario straordinario (p. 14). Assume che il M.I.T. nulla ha versato né come contribuzione né come ritenute sul trattamento economico (p. 30).

Elementi, quelli fin qui elencati, che, nella tesi del ricorrente, avrebbero dovuto condurre a qualificare la sua posizione non come collocamento fuori ruolo bensì come (implicita) aspettativa senza assegni, ai sensi dell'art. 23-bis d.lgs. n. 165/2001, svincolata dagli obblighi di esclusività di cui all'art. 53, d.lgs. n. 165/2001 la cui violazione radica la giurisdizione contabile.

Infine, sempre a sostegno della non configurabilità del collocamento fuori ruolo, l'ing. [REDACTED] invoca le modalità del suo rientro in ruolo, una volta cessato l'incarico di Commissario. Richiama l'art. 20, comma 5, del d.l. n. 185/2008, ai sensi del quale: «Al rientro dal fuori ruolo, al dipendente di cui al primo periodo viene attribuito uno dei posti disponibili» e sostiene che, alla data della nota del Direttore generale del personale del MIT riportata nella sentenza appellata (attestazione del 10.12.2014, prot. n. [REDACTED] nessun incarico, fra quelli pur



disponibili e per i quali aveva fatto tempestiva richiesta, gli era stato ancora assegnato (ricorso, p. 22). Argomenta che una simile condotta dell'amministrazione di provenienza è maggiormente compatibile con la qualifica di aspettativa senza assegni che non garantisce al dipendente una tutela analoga a quella del citato art. 20, comma 5.

2. Il ricorso non è fondato.

3. L'art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001 stabilisce che «I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti».

Il comma 7-bis, introdotto dall'art. 1, comma 42, lett. b) della legge 6 novembre 2012, n. 190, prevede che «L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti».

3.1. Queste Sezioni unite hanno avuto modo di affrontare la questione di giurisdizione rispetto alla condotta del dipendente pubblico che svolga incarichi non autorizzati senza riversare i compensi all'amministrazione di appartenenza ed hanno provveduto a delimitare gli ambiti di giurisdizione ordinaria e contabile.

In particolare, si è affermato che la controversia avente ad oggetto la domanda della pubblica amministrazione rivolta ad ottenere dal proprio dipendente il versamento dei corrispettivi percepiti nello svolgimento di un incarico non



autorizzato appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, attesa la natura sanzionatoria dell'obbligo di versamento previsto dal comma 7 cit., in funzione del rafforzamento degli obblighi di fedeltà ed esclusività al quale il medesimo è tenuto (così: Cass., S.U., 28 settembre 2016, n. 19072; Cass., S.U., 10 gennaio 2017, n. 8688; Cass., S.U., 19 gennaio 2018, n. 1415; Cass., S.U., 9 marzo 2018, n. 5789; Cass., S.U., 28 maggio 2018, n. 13239; Cass., S.U., 3 agosto 2018, n. 20533; Cass., Sez. U., 8 febbraio 2023, n. 3872). Al contrario, rientra nella giurisdizione contabile l'azione ex art. 53, comma 7 cit. promossa dal Procuratore della Corte dei conti nei confronti di dipendente della p.a. che abbia ommesso di versare alla propria amministrazione i corrispettivi percepiti nello svolgimento di un incarico non autorizzato, posto che in tal caso la domanda trova giustificazione nel danno erariale conseguente alla violazione del dovere strumentale di chiedere l'autorizzazione allo svolgimento degli incarichi extralavorativi, e del conseguente obbligo di riversare alla p.a. i compensi ricevuti, trattandosi di prescrizioni volte a garantire il corretto e proficuo svolgimento delle mansioni attraverso il previo controllo dell'amministrazione sulla possibilità per il dipendente d'impegnarsi in un'ulteriore attività senza pregiudizio dei compiti d'istituto (Cass., Sez. U., 22 dicembre 2015, n. 25769; Cass., Sez. U., 26 giugno 2019, n. 17124; Cass., Sez. U., 14 gennaio 2020, n. 415; Cass., Sez. U., 8 febbraio 2023, n. 3872); il fondamento della giurisdizione contabile poggia dunque su un *petitum* sostanziale volto a far emergere non una mera posizione debitoria del dipendente nei confronti dell'ente di appartenenza, bensì un illecito da attività extraistituzionale causativo di un danno risarcibile (per lesione all'immagine o per sviamento di energie lavorative) in capo alla pubblica amministrazione, anche se in ipotesi quantitativamente ragguagliato ai compensi non autorizzati. L'attrazione alla giurisdizione contabile è stata ribadita anche per i casi di percezione dei compensi in epoca precedente all'introduzione del comma 7 bis del medesimo art. 53, atteso che quest'ultima disposizione non riveste carattere innovativo, ma si pone in "rapporto di continuità regolativa" con l'orientamento giurisprudenziale già delineatosi, con la conseguenza che la regola da essa esplicitata a livello di fonte legale era valida anche in precedenza (così Cass.,



Sez. U., 26 giugno 2019, n. 17124 cit. in motivazione). Si è ulteriormente precisato che ove il procuratore contabile abbia promosso l'azione di responsabilità in relazione alla tipizzata fattispecie legale, è precluso alla p.a. l'esercizio di quella volta a far valere l'inadempimento degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, dovendosi escludere - stante il divieto del *bis in idem* - una duplicità di azioni attivate contestualmente che, seppure con la specificità propria di ciascuna di esse, siano volte a conseguire, dinanzi al giudice munito di giurisdizione, lo stesso identico *petitum* in danno del medesimo soggetto obbligato in base ad un'unica fonte legale (Cass., Sez. U., Cass., 8 febbraio 2023, n. 3872), con conseguente sterilizzazione della possibilità di un conflitto di giudicati (Cass., Sez. U., 26 giugno 2019, n. 17124).

3.2. Nel caso in esame, di azione promossa dal Procuratore della Corte dei conti nei confronti dell'ing. ■■■ per il danno da mancato versamento dei compensi non autorizzati, quest'ultimo contesta l'esistenza del presupposto idoneo a radicare la giurisdizione contabile ed esattamente la sua veste di pubblico dipendente collocato fuori ruolo, come tale soggetto ai divieti posti dal citato art. 53, comma 7 cit., opponendo di essersi trovato, nel periodo in contestazione, in aspettativa senza assegni.

4. Ritengono queste Sezioni unite che debba essere affermata la giurisdizione contabile nella ricorrenza del presupposto costituito dal rapporto di pubblico impiego, in collocamento fuori ruolo, dell'attuale ricorrente, nel periodo dal 2009 al 2014, con conseguente vincolo di esclusività.

4.1. Il ruolo dell'ing. ■■■ quale dipendente collocato fuori ruolo ha, anzitutto, una formale veste normativa.

Il decreto legge n. 185/2008, all'art. 20, ha dettato «Norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale» ed ha previsto che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri fossero individuati gli interventi da eseguire in via prioritaria e che si procedesse alla nomina di commissari straordinari delegati, incaricati di vigilare sul rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi medesimi. Il comma 5 dell'art. 20 ha stabilito che "Il commissario, se alle dipendenze di



un'amministrazione pubblica statale, dalla data della nomina e per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico, è collocato fuori ruolo ai sensi della normativa vigente...».

Con il D.P.C.M. del 5.8.2009 l'ing. [REDACTED] è stato nominato Commissario Straordinario del Governo per la velocizzazione della procedura relativa al "[REDACTED]" ed è stato espressamente collocato in posizione di fuori ruolo. Il successivo D.P.C.M. del 4.12.2009 richiama, oltre al decreto legge n. 185/2008, l'art. 33 del c.c.n.l. di comparto che regola la posizione di fuori ruolo e dà atto che «l'ing. [REDACTED] ha espresso il suo assenso al collocamento fuori ruolo» (sentenza, p. 44).

4.2. In coerenza con gli ampi compiti e poteri che i commi 3 e 4 dell'art. 20 cit. assegnano ai commissari straordinari, i decreti di nomina e di rinnovo emessi nei confronti dell'ing. [REDACTED] hanno individuato precisi obblighi del medesimo, tra cui quello di rendere puntualmente conto al M.I.T. dello stato di avanzamento delle opere e del grado di raggiungimento degli obiettivi, riconoscendosi correlativamente in capo al Ministero un potere di coordinamento e vigilanza sul commissario, anche ai fini di una eventuale revoca. L'originario decreto di nomina attribuiva al commissario un potere di impulso e coordinamento su tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione dell'opera, compresa [REDACTED] così assegnando all'ing. [REDACTED] una posizione di assoluta indipendenza rispetto agli attori privati, agendo il medesimo nella veste di *longa manus* del governo (sentenza, p. 47).

4.3. In attuazione di quanto disposto dal comma 9 del citato art. 20, i compensi per il commissario straordinario attuale ricorrente sono stati stabiliti, nella loro esatta composizione e quantificazione, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e la corrispondente spesa è stata posta a carico delle risorse pubbliche assegnate per la realizzazione dell'intervento, sebbene la materiale corresponsione sia avvenuta per il tramite del soggetto attuatore dell'intervento, cioè [REDACTED]

5. I dati finora riportati, e che la sentenza impugnata ha puntualmente tratteggiato, rivelano una esecuzione dell'incarico di commissario straordinario



in perfetta aderenza al dettato normativo, risultando il collocamento fuori ruolo dell'ing. ■■■ non solo predicato in senso formale ma rispondente alla reale dinamica dei rapporti tenuti sia con l'amministrazione di appartenenza e sia con gli organi governativi.

D'altra parte, lo stesso ricorrente non contesta l'avvenuta attribuzione in suo favore e il concreto svolgimento dei compiti di vigilanza e di impulso propri del commissario straordinario né l'assegnazione degli ampi poteri contemplati dal decreto legge n. 185/2008 anche rispetto alle società aggiudicatarie dei lavori, ma ritiene che lo svolgimento dell'incarico fosse in concreto avvenuto con caratteristiche incompatibili con il collocamento fuori ruolo, pure formalmente adottato, ed invece proprie della aspettativa senza assegni.

5.1. Un aspetto che, secondo la tesi del ricorrente, priverebbe di fondamento la ricostruzione operata dai giudici di appello, riguarda le modalità di rientro nei ruoli del M.I.T. Assume l'ing. ■■■ che, alla data (10.12.2014) della nota del Direttore Generale del personale del M.I.T. non gli era stato assegnato alcun incarico, tra quelli disponibili, e per i quali egli aveva presentato richiesta fin dal luglio 2014, in previsione della scadenza dell'incarico commissariale il 5.8.2014. L'inerzia dell'amministrazione e la sostanziale inattuazione dell'art. 20, comma 5, d.l. 185/2008 (secondo cui «Al rientro dal fuori ruolo, al dipendente di cui al primo periodo viene attribuito uno dei posti disponibili») renderebbero evidente la ineffettività del collocamento fuori ruolo, e sarebbero invece compatibili con l'istituto dell'aspettativa senza assegni in cui il diritto al rientro in servizio non è accompagnato da una tutela così immediata e tempestiva come quella del citato art. 20.

L'argomento non ha pregio.

Come accertato dalla sentenza appellata (pp. 49-50) e non contraddetto dall'attuale ricorrente, il d.m. n. 1039 del 2.12.2009 ha disposto la risoluzione consensuale dell'accordo contrattuale accessorio di conferimento dell'incarico dirigenziale, di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 165/2001, che per espressa previsione del c.c.n.l. dirigenti di comparto allora vigente (art. 10 c.c.n.l. 21..2006) accede al contratto individuale di ruolo dirigenziale, lasciando intatto il rapporto di



pubblico impiego del dipendente con il Ministero. Proprio la vigenza di tale rapporto organico, solo funzionalmente sospeso, ha consentito il rientro in ruolo del predetto e la citata attestazione del Direttore Generale del M.I.T. del 10.12.2014 dà atto che «il dott. Ing. ████████ dirigente di prima fascia, è rientrato nei ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a seguito della scadenza naturale dell'incarico di Commissario straordinario....Attualmente è in attesa di un conferimento di incarico di livello dirigenziale generale relativo al nuovo assetto organizzativo individuato dal D.P.C.M: 11 febbraio 2014 n. 72...» (sentenza, p. 51). Come emerge in modo piano dal provvedimento trascritto, l'ing. ██████ terminato l'incarico commissariale, è tempestivamente rientrato nei ruoli del Ministero, il che conferma la permanente vigenza del rapporto di pubblico impiego compatibile con la condizione di fuori ruolo, mentre ciò che alla data di dicembre 2014 non era stato ancora definito era l'incarico accessorio di livello dirigenziale.

5.2. Il secondo aspetto su cui fa leva il motivo di ricorso concerne il trattamento economico. Il collocamento fuori ruolo, secondo parte ricorrente, comporta la coesistenza tra il trattamento stipendiale già in godimento da parte del pubblico dipendente e l'ulteriore compenso previsto per l'incarico in fuori ruolo, tanto desumendosi da una lettura coordinata degli artt. 58 e 59 del D.P.R. n. 3/1957 e dell'art. 20, comma 9, del decreto legge n. 185/2008. Il dato fattuale della mancata erogazione in suo favore del trattamento economico contrattuale prima in godimento, in aggiunta al compenso quale commissario straordinario, e l'espresso rifiuto opposto in tal senso dall'amministrazione di appartenenza (con le nota n. 12883 del 6.3.2012 e la dichiarazione del dirigente divisione trattamento economico personale del M.I.T.), sarebbero di ostacolo alla qualificazione della sua posizione come fuori ruolo.

La tesi prospettata non ha fondamento.

La deduzione di mancato riconoscimento di un compenso aggiuntivo rispetto alla retribuzione contrattuale, che fa leva su una lettura dell'art. 20, comma 9, del d.l. 185/2008 e dell'art. 59 d.P.R. n. 3/1957 diversa da quella adottata dalla Corte d'appello, ove pure risultasse fondata, potrebbe al più costituire indizio di un inadempimento dell'amministrazione agli obblighi giuridici nei confronti del



dipendente collocato fuori ruolo ma non è di per sé idonea e a supportare la qualificazione della sua condizione come aspettativa senza assegni, di cui all'art. 23-bis del d.lgs. n. 165/2001, in contrasto con tutti i dati, formali e sostanziali, sopra enumerati e relativi al collocamento fuori ruolo, che lo stesso art. 23 bis cit. fa salvo; condizione di aspettativa senza assegni presso la società privata ■■■■ che il ricorrente invoca al precipuo scopo di legittimare l'avvenuto svolgimento dell'attività extraistituzionale.

6. La conferma del collocamento istituzionale fuori ruolo dell'ing. ■■■■ lascia invece intatti gli obblighi connessi alla vigenza del rapporto di pubblico impiego e, tra questi, il dovere di esclusività di cui all'art. 53, comma 7, d.lgs. 165/2001, con conseguente affermazione della giurisdizione contabile in riferimento al danno da violazione della citata disposizione, anche per i compensi percepiti in epoca anteriore all'introduzione del comma 7 bis del citato art. 53 (v. Cass., Sez. U., 22 dicembre 2015, n. 25769 cit.; Cass., Sez. U., 26 giugno 2019, n. 17124 cit.).

7. Deve quindi respingersi il ricorso dell'ing. ■■■■ e confermarsi la giurisdizione della Corte dei conti.

La parte ricorrente, nella memoria depositata, invoca l'applicazione della disciplina dettata dalla legge n. 1 del 2026 in tema di prescrizione ma la limitazione del giudizio al profilo della giurisdizione rende irrilevante ai fini di causa la sopravvenuta disciplina normativa.

Non si provvede sulle spese in relazione alla natura di parte solo in senso formale del Procuratore generale della Corte dei conti (Cass., Sez. U. 8.5.2017, n. 11139; Cass., Sez. U., 27.2.2017, n. 4879; Cass., Sez. U., 27.12.2016, n. 26995) e poiché il Ministero è rimasto intimato.

Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e conferma la giurisdizione della Corte dei conti.



Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 maggio 2026

Il Presidente

Raffaele Gaetano Antonio Frasca

